

ALLEGATO B)



COMUNE DI BAGHERIA

Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette (art 1, c. 612 della L 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

Approvato con determina sindacale n. 8 del 14 marzo 2016

1. Introduzione

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana servizio di supporto, con nota n.29 febbraio 2016, inviata tramite pec., ha trasmesso copia della Deliberazione adottata nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2016.

La nota ha per oggetto *"Criteri di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate"*
"Trasmissione Deliberazione n. 61/2016/INPR"

Nella suddetta deliberazione veniva accertata che alcuni enti benché formalmente invitati non hanno provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione la necessaria relazione tecnica e che tale omissione impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione della Corte dei Conti, in violazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

A tal proposito elencava tutti gli enti nell'allegato C) che fa parte integrante della deliberazione n. 61.

In detto allegato C) *"Enti con relazione tecnica non inviata o incompleta"* risulta essere iscritto anche il comune di Bagheria, tra i comuni della provincia di Palermo, al n. 167.

La stessa corte dei conti nella citata deliberazione n. 61 ORDINAVA ai comuni di cui alla tabella C) di trasmettere la necessaria relazione tecnica completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in premessa, entro 15 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione.

Premesso che il comune non ha istituito un ufficio per il controllo delle partecipate, e che ha solamente disciplinato le funzioni tra le Direzioni assegnando il procedimento amministrativi inerente il controllo sui servizi resi dalle partecipate alla Direzione VIII, e dato atto che lo scrivente è stato altresì incaricato dal Segretario Generale di redigere la presente relazione, da accertamenti di atti presenti in ufficio, da notizie richieste agli enti partecipati, per quanto noto a questo ufficio, e inoltre dalle notizie ricevute dagli enti partecipati in occasione della necessaria compilazione del modello ministeriale giuste note di richiesta:

- nota n. 56087 del 05.10.2016 Alla SRR PALERMO
- nota n. 56087 del 05.10.2016 Al Distretto Turistico "COSTA NORMANNA"
- nota n. 56087 del 05.10.2016 All'Agenzia di Sviluppo "Metropoli Est"
- nota n. 56087 del 05.10.2016 Al Gruppo di Azione Costiera "Golfo di Termini Imerese"
- nota n. 56087 del 05.10.2016 Al Consorzio gestione Rifiuti ATOPA4 "COINRES"
- nota n. 56087 del 05.10.2016 Alla Società della gestione aree industriale "ASI"

Si è proceduto alla stesura della presente relazione

La presente relazione viene redatta in totale sostituzione della relazione inviata alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2015 alla pec sicilia.controllo@corteconti.it, in quanto la stessa è stata considerata non redatta conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Nella stesura della presente relazione si è tenuto conto che il Comune di Bagheria in particolare in quanto ente dissestato, ai sensi dell'art., 259 del TUEL ha l'obbligo di ridurre le spese correnti, riorganizzando i servizi per contenere i costi.

Conseguentemente, dovranno ridursi anche le quote di servizio di tutte le partecipate, laddove possibile, valutandone i costi, grazie ad una ricognizione, che diventa strumento informatico indispensabile.

2. Premessa e quadro normativo di riferimento

L'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate delle amministrazioni locali è avvenuto con l'art. 23 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre *"un programma di*

razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali individuando in particolare specifiche misure:

- a. per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle relative attività;*
- b. per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale o internazionale;*
- c. per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni attività e servizi".*

Il programma redatto dal Commissario straordinario, pubblicato il 7 agosto 2014, ha individuato una serie di misure per l'efficientamento del sistema, attraverso la riduzione del numero delle partecipate, l'aumento della trasparenza e la riduzione dei costi di amministrazione.

La legge di stabilità 2015 ha quindi introdotto uno specifico strumento per realizzare, in un arco di tempo determinato, specifici obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche degli enti locali, con la finalità di ridurre il numero delle partecipazioni ed ottenere risparmi dei costi.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 1. Commi 611 e segg. della legge n. 190/2014 e delineano un orizzonte temporale di un anno entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di *spending review*:

1. in base al comma 611 il processo di razionalizzazione prende avvio il **1° gennaio 2015**;
2. in base al comma 612, entro il **31 marzo 2015**. Il Sindaco deve definire ed approvare, sulla base di una relazione tecnica, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
3. entro il **31 dicembre 2015** debbono conseguirsi i risparmi indicati nel piano;
4. entro il **31 marzo 2016** deve essere predisposta e pubblicata sul sito istituzionale una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere inviata alla Corte dei Conti.

E' evidente che la predisposizione del Piano operativo costituisce soltanto una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la relazione sui risultati obiettivamente conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016; il termine di predisposizione ed approvazione di tale Piano non è, dunque, perentorio (cfr. *Linee guida per la predisposizione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*, di INVITALIA, in www.spl.invitalia.it, marzo 2015). Anche alla luce delle puntuali considerazioni espresse dal giudice amministrativo in materia di criteri per la qualificazione dei termini per adempiere in assenza di espressa indicazione normativa (cfr. Cds. II 24.11.2011 n.2552).

Quanto alla competenza dell'approvazione del Piano operativo, valorizzando il dato letterale del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, si è ritenuto che la competenza sia dell'organo monocratico, essendo chiamato in causa il consiglio comunale solo nel processo attuativo del Piano operativo laddove le misure di razionalizzazione prevedano adempimenti che intercettano la competenza dell'organo deliberativo, come nelle ipotesi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali ovvero la dismissione di partecipazioni societarie o la messa in liquidazione di società (cfr. *Linee guida*, cit.... *Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazione e razionalizzazione delle società partecipate. ANCI. 23 marzo 2015*).

La presente relazione tecnica, dopo aver effettuato una ricostruzione del portafoglio di partecipazioni detenuto dal Comune, nonché delle caratteristiche e delle criticità di ciascuna, deve effettuare una analisi dei possibili scenari di riorganizzazione, proponendo le azioni di riordino ritenute più efficaci. Essa è redatta dal Segretario Comunale, sulla scorta dei dati e degli atti in parte reperiti presso gli uffici e in parte richiesti alle

società, e con il supporto istruttorio della figura Apicale della Direzione VIII Lavori Pubblici e Servizi, all'uopo incaricata;

Tale analisi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri guida previsti dall'art. 1. comma 611 della legge n. 190/2014. Di seguito indicati:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Meritano particolare attenzione, con riguardo al portafoglio delle partecipazioni del Comune, i criteri di cui alle lettere a), c) ed e).

• INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE

Il primo criterio indicato dal legislatore è quello di eliminare le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. E' opportuno evidenziare che il comma 611 fa salvo l'obbligo, imposto dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, di dismettere le partecipazioni non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali. La nuova norma, pertanto, obbliga gli enti a ridurre o contenere le partecipazioni detenute legittimamente, cioè quelle mantenute a seguito della ricognizione imposta dalla legge di stabilità del 2008 in quanto ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Si precisa, ulteriormente, che l'art. 4 della legge regionale n. 7/2011 ha escluso dal raggio di applicazione dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 *"le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali"*. La legge di stabilità 2015, dunque, impone di intervenire su quelle società che, pur essendo armoniche rispetto ai fini istituzionali dell'ente, non appaiano indispensabili per la loro soddisfazione. La nozione di indispensabilità deve essere declinata in due direzioni: sia rispetto agli obiettivi (i beni e servizi forniti dalla società sono essenziali rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali?), sia rispetto ai mezzi (è essenziale che tali beni e servizi siano forniti dagli enti locali?). Ne consegue che laddove venga riscontrata la sussistenza della funzionalità delle attività rispetto alle finalità istituzionali da parte della società, occorre comunque verificarne l'indispensabilità rispetto alle altre formule organizzative, ovvero rispetto all'internalizzazione o esternalizzazione al mercato, dimostrando in concreto l'imprescindibilità dello strumento societario anche rispetto ai risultati raggiunti, nonché rispetto ai criteri di qualità, economicità ed efficacia del servizio, risultando contraria alle finalità della norma (contenimento della spesa pubblica) cedere una partecipazione e poi acquistare gli stessi servizi sul mercato a condizioni economiche sconvenienti.

• ANALOGIA O SIMILARITÀ" DELLE ATTIVITÀ'

Il criterio di cui alla lett.c) del comma 611 prevede di eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. La *ratio* della norma è quella di evitare la proliferazione degli organismi esterni, con duplicazione di costi ed impone di censire anche organismi non aventi forma societaria, al fine di poter verificare l'eventuale sovrapposibilità di attività svolte da questi ultimi con attività svolte da società partecipate. Nell'ipotesi in cui ciò si dovesse verificare l'Ente deve procedere ad eliminare la partecipazione, anche se tale evenienza

dovrebbe essere scongiurata dal fatto che in Sicilia l'attività di ricognizione imposta dalla legge finanziaria 2008 si estendeva, ai sensi del richiamato art. 4 della l.r. 7/2011, anche "alle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati".

• CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Il criterio di cui alla lett. d) del comma 611 è correlato all'impatto sulla compressione dei costi di politiche di razionalizzazione del personale e dei costi fissi di struttura. Qui vengono in considerazione una serie di norme settoriali nonché scelte aziendali mirate a dimensionare i costi delle strutture organizzative. Per meglio comprendere il contesto e i vincoli già prescritti, si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi vigenti, con l'evidenziazione delle peculiarità previste:

Art 1, comma 718, legge n. 296/2006 - Incompatibilità amministratori	Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e successive modificazioni, l'assunzione da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
Art 1, comma 725, legge n. 296/2006 - Compenso amministratori	Nelle società a totale partecipazione di comuni o province il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.
Art. 1, comma 729, legge n. 296/2006 - Numero degli amministratori	Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 1, comma 734, legge 296/2006 - Divieto di nomina amministratore	Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi. Avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi
Art. 16 D.L	All'Art. 4 del decreto-legge 06 luglio 2012. n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.
90/2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)	n. 135. Sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico , i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1. comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n 165 e

	<p>successive modificazioni. che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o delle società controllate in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Amministrazione o alla società di appartenenza e ove rassegnabili in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio".</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta a salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma"</p>
<p>Art. 1 legge 120/2011 - Parità di genere qualora non vi sia amministratore unico</p>	<p>Lo statuto prevede, inoltre che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.</p>
<p>Art. 7, comma 2 D.Lgs. n. 39/2013 — Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</p>	<p>A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:</p> <p>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione;</p> <p>b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;</p> <p>d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.</p> <p>e) le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.</p>
<p>Art. 1, comma 554, della legge n. 147 del 2013</p>	<p>A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta delle pubbliche</p>

<p>Riduzione del 30% del compenso degli amministratori Giusta causa revoca amministratori se risultato economico negativo per due anni consecutivi</p>	<p>amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.</p>
<p>Art. 13, comma 1, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006</p>	<p>Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 25 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.</p>

2. Le partecipazioni dell'Ente

Le partecipazioni societarie sono le seguenti:

N.	Denominazione	% di partecipazione	Durata	Oggetto
1	COINRES Consorzio ATOPA4	20%	in liquidazione <i>ope legis</i>	Società di gestione dell'ex ATO PA 4 del ciclo dei rifiuti, con funzioni di regolamentazione e di gestione <i>in house</i> del servizio
2	METROPOLI EST Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo Territoriale Società consortile a.r.l.	25,18%	In liquidazione volontaria	La società è stata costituita per l'attuazione del Patto territoriale e ha ad oggetto i servizi di promozione e gestione per la valorizzazione delle risorse del territorio

3	Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.) "Golfo di Termini Imerese" Società cooperativa consortile a.r.l.	Costo di quote di acquisto € 2.000,00	31/12/2030	Gruppo di azione costiera favorire lo sviluppo costiero
4	Distretto Turistico Territoriale "Palermo Costa Normanna" Consorzio Pubblico Privato	Costo di acquisto quote € 4.500,00 Quota di funzionamento annua in rapporto alla popolazione € 4.000,00 Delibera comunale 58 del 21.12.2011	31/12/2050	Ha ad oggetto il rafforzamento dello sviluppo turistico dei territori aderenti al distretto, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti nel territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica.
5	CONSORZIO ASI	Quota annuale € 30.000,00	In Liquidazione	Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese industriali nel comprensorio consortile
6	SRR Palermo Area Metropolitana Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	00000 INATTIVA	31 -12-2050	Società costituita in attuazione della l.r.9/2010 che ha ad oggetto la regolamentazione del ciclo dei rifiuti nell'ATO
7.	Feudi e Castelli s.r.l	Quota di proprietà del Comune di Bagheria pari ad euro 50,00 su un capitale sociale di euro 45.000,00 La quota di proprietà del Comune di Bagheria risulta pertanto pari allo 0,1111% del capitale sociale.	INATTIVA giusta visura camerale ordinaria di società di capitali del 13/01/2016 CCIAA di Palermo	Favorire lo sviluppo socio-economico dei territori target. In particolare è stata costituita allo scopo di attrarre ed impiegare, attraverso investimenti, le risorse finanziarie destinate ai G.A.L rurali (Gruppi di azione locale). Programma Leader Plus – Programmazione 2000-2006

3. Il piano operativo di razionalizzazione



DITTA	MISSIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE	PRODUZIONE SERVIZI COSTI/BENEFICI	APPROPRIATEZZA A MODULO GESTIONALE	MODULI ALTERNATIVI VANTAGGI/RISPARMI/COSTI	CAPACITÀ DELLA GESTIONE DI PERSEGUIRE I RISULTATI.
COINRES	Servizio pubblico essenziale: rifiuti	Assunti in data ottobre 2015 con la gestione diretta. Riduzione di spesa di € 729.138,08. e minore tari.....	recesso: C.C. n 21 del 02/04/2015 rinvio alla relazione Sindaco (allegato "A".	gestione diretta (piano A.R.O.).	Capacità Coinres: disastrosa
Metropoli Est	Metropoli Est è un Consorzio che riunisce oltre 10 Comuni ricadenti nella Provincia di Palermo, nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere le condizioni per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio nel quale opera.	Assunti in data 2001	si capirà fine mandato del liquidatore: 27 aprile 2016	A consegna relazione del liquidatore le attività non ancora definite saranno internalizzate con eliminazione di ogni costo aggiuntivo.	La realizzazione degli interventi a programma sia del Patto territoriale che degli altri strumenti di sviluppo interessati ad interventi di Metropoli Est: è stato pari al 30%. Il liquidatore: si attende relazione
G.A.C. "Golfo di Termini Imerese"	Servizio: promozione della qualità dell'ambiente; utilizzo sostenibile delle risorse naturali; preservazione e incrementazione dell'occupazione nel settore della pesca; implementazione delle azioni di animazione sul territorio.	Realizzazione infrastrutture pubbliche a favore del settore della pesca; Miglioramento della fruizione integrate della costa; Interventi di educazione ambientale ed alimentare; Interventi per lo sviluppo dell'ecoturismo della fascia costiera Copertura costi 100%;	Alla data odierna non sono state sollevate contestazioni dall'Autorità di gestione. I SAL presentati sono stati validati nella loro interezza	I costi di realizzazione del Piano di sviluppo locale sono interamente coperti dal Finanziamento FEP, come pure le spese di funzionamento	Capacità: La realizzazione degli interventi a programma ha coperto il 90% dei risultati attesi.
distretto turistico territoriale "Palermo Costa	I Consorzio Distretto Turistico Palermo Costa Normanna è una	Il distretto turistico rappresenta pertanto una	Il Distretto Turistico Palermo Costa Normanna è	I Consorzio Distretto Turistico Palermo Costa	Capacità: La realizzazione degli interventi

Normanna"	<p>realità consortile misto pubblico-privata che rappresenta attualmente un territorio composto da 19 comuni ed ha ad oggetto il rafforzamento dello sviluppo turistico dei territori aderenti al distretto, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti nel territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica</p>	<p>importante occasione di sviluppo del comparto produttivo legato al turismo e la presenza nello stesso di oltre 50 soci, tra associazioni ed imprese private della filiera turistica provinciale, rappresenta inoltre un'opportunità per la promozione sistemica ed organizzata del territorio.</p>	<p>stato riconosciuto con il D.A. n.44/GAB del 13 giugno 2012 dell'Assessore Regionale per il Turismo lo sport e lo spettacolo;</p>	<p>Normanna è una realtà consortile misto pubblico-privata che rappresenta attualmente un territorio composto da 19 comuni ed ha ad oggetto il rafforzamento dello sviluppo turistico dei territori aderenti al distretto, coordinando le strategie e le azioni con gli attori territoriali coinvolti nel territorio e delle sue peculiarità ambientali, storiche, culturali e di offerta turistica.</p>	<p>a programma ha coperto il 50% dei risultati attesi.</p>
Consorzio A.S.I.	<p>Sciolto e sostituito con l'IRSAP L.R. n. 8 del 2012 nessuna missione per Bagheria</p>				
SRR Palermo Area Metropolitan a	<p>Società costituita in attuazione della l.r.9/2010 che ha ad oggetto la regolamentazione del ciclo dei rifiuti nell'ATO</p>	INATTIVA	INATTIVA	gestione integrata dei rifiuti	Non valutabile in ragione della NON operatività della stessa quasi sin dalla sua costituzione.
Feudi e Castelli s.r.l.	<p>La società, costituita nel 2004, nella forma delle società a responsabilità limitata mista (pubblico-privato) si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico dei territori target. In particolare è stata</p>	<p>Non risulta a codesto ente locale la reale produttività di detta società che nasceva come strumentale all'intercettazione delle risorse comunitarie previste dal</p>	<p>Non risulta possibile dare una valutazione sull'appropriatezza del modulo gestionale adottato posto che la società era ed è tuttora assolutamente improduttiva</p>	<p>Vista l'improduttività della società sin dalla sua costituzione non risulta possibile valutare moduli gestionali alternativi.</p>	<p>Non valutabile in ragione della NON operatività della stessa quasi sin dalla sua costituzione.</p>

	<p>costituita allo scopo di attrarre ed impiegare, attraverso investimenti, le risorse finanziarie destinate ai G.A.L. rurali (Gruppi di azione locale rurali). Il Programma Leader Plus era un'iniziativa comunitaria finalizzata allo sviluppo delle aree rurali europee per il periodo 2000-2006, destinata agli Stati membri e finanziata dalla sezione orientamento del FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia).</p>	<p>programma Leader Plus (Programmazione 2000-2006), tuttavia il fatto che nella realtà tale intercettazione di fondi non è mai avvenuta ha conseguentemente determinato anche l'assenza di servizi ad essi connessi.</p>	<p>improduttiva.</p>		
	<p>Leader Plus era una delle quattro iniziative finanziate dai Fondi strutturali dell'UE e mira ad aiutare gli operatori del mondo rurale a prendere in considerazione il potenziale di sviluppo a lungo termine della loro regione.</p> <p>Promuovendo l'attuazione di strategie integrate, di elevata qualità e originali in materia di sviluppo durevole, questa iniziativa metteva in primo piano il partenariato e le reti di scambi di esperienza.</p>				

- **COINRES**

DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO MINISTERIALE QUADRO F. 16

Elenco organismi partecipate (aziende, istituzioni, consorzi o società)

Denominazione	Data Costituzione	Oggetto	Quota	Capitale Sociale	n. dipendenti
ATO PA4 COINRES	06/10/2005	Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	26,12	259.129	322
In Liquidazione					

Ammontare trasferimenti e allocazione in bilancio

Denominazione	Tipologia di Contratto	Tipologia di Trasferimento	Importo	Intervento
ATO PA4 COINRES	Contratto di servizi			
In Liquidazione				

Incarichi amministratori e relativi compensi

Denominazione	Numero amministratori designati da ente	Compenso globale dell'organo amministrativo
Liquidatore: Dott. Ing. Roberto Celico	1	6661,20 lordo mensile

Ammontare trasferimenti e allocazione in bilancio

Denominazione	Esercizio ultimo bilancio approvato	Patrimonio Netto ultimo esercizio chiuso	Volume Ricavi	Risultato di esercizio
ATO PA4 COINRES	2010			
In Liquidazione				

Consorzio Intercomunale di Rifiuti Energia e Servizi costituito ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 142/1990, Società d'Ambito Palermo 4.

Il consorzio è costituito tra i comuni dell'ambito territoriale ottimale PA4, ha una durata prevista nello statuto fino al 2050 ed ha come scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti.

Sulla base del piano industriale deve, prioritariamente, provvedere alla raccolta differenziata ed al servizio di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Misure di razionalizzazione:

La società è in liquidazione e cesserà a seguito del venir meno della gestione commissariale. Tale cessazione consente di rispettare la previsione di legge di cui all'art.1, comma 611, lett. c), della 190/2014, che impone di eliminare le società che svolgono attività analoghe.

• **Metropoli est**

DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO MINISTERIALE QUADRO F. 16

Elenco organismi partecipate (aziende, istituzioni, consorzi o società)

Denominazione	Data Costituzione	Oggetto	Quota	Capitale Sociale	n. dipendenti
METROPOLI EST s.r.l.	22/05/2001	Sviluppo Territoriale	35	103.200,00	5
In Liquidazione					

Ammontare trasferimenti e allocazione in bilancio

Denominazione	Tipologia di Contratto	Tipologia di Trasferimento	Importo	Intervento
METROPOLI EST s.r.l.	Contratto di servizi			
In Liquidazione				

Incarichi amministratori e relativi compensi

Denominazione	Numero amministratori designati da ente	Compenso globale dell'organo amministrativo
Liquidatore: Dott. Antonio Mineo	1	23.520,00 lordo annuale

Ammontare trasferimenti e allocazione in bilancio

Denominazione	Esercizio ultimo bilancio approvato	Patrimonio Netto ultimo esercizio chiuso	Volume Ricavi	Risultato di esercizio
METROPOLI EST s.r.l.	2013	80.365,00	309.530,00	pareggio
In Liquidazione				

Metropoli Est è un Consorzio che riunisce oltre 10 Comuni ricadenti nella Provincia di Palermo, nato con l'obiettivo di sostenere e promuovere le condizioni per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio nel quale opera.

La società è a responsabilità limitata, in forma consortile mista a totale capitale pubblico. E' costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione siciliana 11.12.1991 n. 48 e degli articoli 113 e 113 bis del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267.

I Comuni che costituiscono Metropoli Est rappresentano un territorio complessivamente ampio, diversificato nelle vocazioni economiche, articolato nella programmazione e con un bacino di utenza complessivo che supera i 180 mila abitanti. Ed è proprio all'interno di questa area che il consorzio dovrebbe operare, attivando e coordinando i processi di sviluppo locale indirizzando le proprie iniziative alla creazione ed al sostegno delle condizioni per lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale e, in generale, al miglioramento della qualità della vita.

Tuttavia ad oggi la Società consortile a.r.l. "Metropoli Est s.r.l." è in liquidazione volontaria giusta assemblea dei soci del 27/04/2015, e pertanto non pone in essere nuove attività in materia di sviluppo territoriale ed intercettazione di fondi comunitari. Tuttavia la stessa resta impegnata fino al completamento degli interventi previsti nel "Patto Territoriale" e fino all'approvazione del rendiconto finale del Ministero.

In tale contesto il ruolo del Commissario Liquidatore nominato dall'assemblea dei soci è quello di provvedere contestualmente alla liquidazione dell'attivo societario e alla copertura delle passività sino alla stesura definitiva del bilancio di liquidazione e contestuale scioglimento della società stessa.

Misure di razionalizzazione:

Nell'ambito della spending review e in considerazione dello stato di liquidazione volontario in cui ad oggi si trova la società consortile Metroli Est s.r.l. si segnala che il liquidatore ha già posto in essere iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, oltre che con l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione in quanto le funzioni vengono oggi svolte dal Liquidatore, anche mediante la riorganizzazione dell'apparato burocratico. In particolar modo si segnala che è stato ridotto drasticamente il numero dei dipendenti che ad oggi constano di una sola unità lavorativa full time.

Si segnala inoltre il fatto che l'Amministrazione Comunale di Bagheria ha eliminato le spese di locazione dei locali del Consorzio assegnando allo stesso dei locali di proprietà comunale.

Stante chell'ambito del Patto Territoriale l'agenzia di sviluppo Metropoli Est è individuata quale soggetto responsabile degli interventi, infatti è competente a porre in essere tutte le attività tecnico-gestionali per il coordinamento e la buona riuscita delle operazioni la cui esecuzione resta, comunque, in capo ai Comuni (soggetti esecutori degli interventi), il Liquidatore sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie al completamento e buon fine delle azioni finanziate oggi in fase di attuazione.

Tuttavia è obiettivo dell'Amministrazione Comunale di Bagheria, nel caso in cui la fase della liquidazione dovesse protrarsi oltre il termine dell'aprile 2017, valutare d'intesa con il MISE la possibilità, fatti salvi i principi di terzietà, di avocare a se le attività ad oggi poste in essere dal soggetto responsabile nell'ambito del Patto Territoriale.

- **GAC**

DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO MINISTERIALE QUADRO F. 16

Elenco organismi partecipate (aziende, istituzioni, consorzi o società)

Denominazione	Data Costituzione	Oggetto	Quota	Capitale Sociale	n. dipendenti
GRUPPO D'AZIONE COSTIERA "GOLFO DI TERMINI IMERESE" s.c. a.r.l.	06/02/2013	Interventi nella pesca	€ 2000,00	37.800,00	2

Ammontare trasferimenti e allocazione in bilancio

Denominazione	Tipologia di Contratto	Tipologia di Trasferimento	Importo	Intervento
GRUPPO D'AZIONE COSTIERA "GOLFO DI TERMINI IMERESE" s.c. a.r.l.	=====	=====	=====	=====
In Liquidazione				

Incarichi amministratori e relativi compensi

Denominazione	Numero amministratori designati da ente	Compenso globale dell'organo amministrativo
GRUPPO D'AZIONE COSTIERA "GOLFO DI TERMINI IMERESE" s.c. a.r.l..	1	zero

Ammontare trasferimenti e allocazione in bilancio

Denominazione	Esercizio ultimo bilancio approvato	Patrimonio Netto ultimo esercizio chiuso	Volume Ricavi	Risultato di esercizio
GRUPPO D'AZIONE COSTIERA "GOLFO DI TERMINI IMERESE" s.c. a.r.l..	2014	34.882,00	110.394,00	1.499,00

MISION

Il GAC ha lo scopo di preservare e incrementare l'occupazione nel settore della pesca, promuovere la qualità dell'ambiente costiero e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Promuove la cooperazione nazionale e transnazionale per le zone di pesca ed implementa azioni di animazione sul territorio. Oltre ai soci, il GAC si avvale della collaborazione di alcuni soggetti partner, che svolgono un ruolo attivo nello sviluppo delle azioni approvate del Piano di Sviluppo Locale.

Il partenariato che si è costituito per l'attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013, risponde appieno a quanto richiesto dal bando di attuazione e rispecchia la strategia individuata nel Piano di Sviluppo Locale. I partner costituenti il GAC risultano, infatti, i principali portatori di interesse dell'area e in parte sono i soggetti attuatori delle azioni del piano. Le modalità e le procedure che hanno portato all'individuazione e al coinvolgimento dei potenziali partner sono le medesime utilizzate per il coinvolgimento del territorio per la definizione della strategia, ossia improntate a garantire il massimo della trasparenza e della concertazione tra le parti interessate.

Del partenariato, fanno parte imprese di trasformazione di prodotti ittici, accanto ad imprese di ristorazione e cooperative di maestri d'ascia e ancora officine specializzate nel settore nautico.

Il partenariato risulta, dunque, costituito da tutti i potenziali beneficiari delle azioni del piano, le parti economiche e sociali rappresentative delle principali attività presenti nel territorio, gli addetti e le organizzazioni del settore della pesca, le associazioni ambientaliste, gli enti locali e le agenzie di sviluppo del territorio.

PRODUZIONE SERVIZI

Gli interventi realizzati sono descritti del Piano di Sviluppo Locale approvato dall'Assessorato Regionale per l'Agricoltura.

Interventi per il miglioramento della rete di commercializzazione del pescato locale, attraverso la realizzazione di Centri di raccolta del pescato, per valorizzare il pesce locale ed aumentare i ricavi dei pescatori. Valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali.

Interventi per la realizzazione di un consorzio d'area con il compito di promuovere nuove forme organizzative nel settore della piccola pesca artigianale ed erogare servizi reali volti a favorire la diversificazione delle attività e sviluppare nuova imprenditorialità.

Servizi a favore dell'ittiturismo e Pescaturismo;

Miglioramento della sensibilità ambientale ed alimentare;

Servizi per il miglioramento della fruibilità ed attrattività della fascia costiera;

COSTI /BENEFICI

Gli interventi ed i servizi del PSL sono stati interamente finanziati dal FEP, ovvero in quota di cofinanziamento a carico del privato, senza oneri per gli enti pubblici.

MODULO GESTIONALE

Il modulo gestionale è quello delle società cooperative ed aderente al C.C.; esso rispetta la separazione dei poteri disciplinata per le società partecipate dalle PP.AA.; il GAC è organizzato in Organi con ampia diversificazione di competenze: Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione. L'attività gestionale è demandata ad un coordinatore tecnico ed ad un responsabile amministrativo e finanziario, supportati da un Ufficio di Staff composto da n. 2 unità. L'Azione di controllo è demandata ad un revisore unico.

La spesa per il funzionamento dell'ente è interamente coperta dal finanziamento europeo.

Vantaggi, risparmi , costi

Il GAC realizza interventi per il territorio senza oneri a carico del bilancio comunale;

I costi si sostanziano nella sottoscrizione della quota iniziale (contributo una tantum).

capacità della gestione di perseguire i risultati

Al termine del periodo di programmazione la spesa e gli obiettivi possono dirsi raggiunti al 90%.

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere la società è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e, pertanto, da mantenersi.



Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

- **Distretto turistico territoriale Palermo- Costa Normanna**

I "Distretti Turistici Territoriali", istituiti con Legge Regionale n. 10/2005, hanno come finalità il miglioramento delle condizioni dell'offerta turistica complessiva, la fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazione situati nel territorio del distretto stesso, nonché l'aumento dei volumi relativi al turismo pernottante e della spesa turistica.

Con Decreto Assessoriale n. 59 del 12/10/2011 sono stati riconosciuti complessivamente n. 26 Distretti Turistici, di cui 11 sono a carattere tematico e 15 a carattere territoriale. I Distretti saranno beneficiari dei finanziamenti previsti dalla L.R. 10/2005 e dagli artt. 5 e 6 della legge 29 Marzo 2001, n.135 e dei cofinanziamenti previsti dalle linee d'intervento del FESR 2007/2013.

Tra i distretti territoriali è stato ammesso il Distretto Turistico Palermo-Costa Normanna, comprendente i Comuni della fascia costiera da Palermo a Trabia e i comuni dell'entroterra da Monreale a Lercara Friddi. Gli obiettivi strategici che il Distretto intende conseguire riguardano:

- Il potenziamento della consapevolezza dell'importanza del turismo quale fattore di sviluppo dell'economia, della società e della cultura dei comuni aderenti al Distretto;
- la crescita di una moderna cultura dell'accoglienza nella comunità locale, potenziando e ottimizzando i servizi a disposizione dei turisti e valorizzando le peculiarità e l'identità del territorio;
- la progettazione di uno sviluppo turistico compatibile con le risorse ambientali e rispettoso dei valori della comunità locale;
- il miglioramento e la promozione dell'immagine del territorio come luogo da scoprire e da vivere, terra capace di generare nei visitatori autentiche emozioni;
- la valorizzazione delle risorse locali turisticamente rilevanti (cultura, ambiente, produzioni locali, ecc), rendendole fruibili per un più ampio numero di utilizzatori temporanei motivati dall'unicità e dall'identità del territorio.

Misure di razionalizzazione:

Tenuto conto delle funzioni che svolge e per i progetti in itinere la società è da ritenersi utile al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune.

Si devono intraprendere, di concerto con tutti gli enti soci, iniziative finalizzate a contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

- **Consorzio A.S.I.**

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese industriali nel comprensorio consortile, che comprende gli agglomerati Industriali di Termini Imerese, Carini e la zona Regionale denominata, Zir Brancaccio, e l'area artigianale di Lercara Friddi.

Sciolto e sostituito con l'IRSAP con L.R. n. 8 del 2012, il Consorzio non ha svolto nessuna missione per Bagheria.

Bagheria, 14/03/2016



IL RESPONSABILE APICALE P.O.
DIREZIONE (VIII LL.PP. E SERVIZI)
Geom. Onofrio Lisuzzo